

## IL RETTORE

- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.01.01 con la quale veniva approvato il “Regolamento sui procedimenti di selezione per l’accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Milano Bicocca”;
- VISTO** il decreto del Rettore n. 00136 del 13.01.02 con il quale è stato emanato il suddetto Regolamento;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.11.02 con la quale veniva approvato la modifica all’art. 12 del suddetto Regolamento di cui al decreto del Rettore n. 5042 del 28.11.02;
- VISTO** il decreto del Rettore n. 007839 del 12.02.04 con il quale è stato ulteriormente modificato l’art. 12 del suddetto Regolamento;
- VISTO** il decreto del Rettore n. 11762, del 29.07.05 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni agli art. 1, 5, 6 e 10;
- VISTO** il decreto del Rettore n. 16859, del 20.12.06 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni agli artt. 10 e 11;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2007, con la quale è stato aggiunto, dopo l’art. 1 (Ambito di applicazione e modalità di accesso) il seguente art. 1 bis (Norma transitoria – procedura di stabilizzazione per il personale avente i requisiti previsti dall’art. 1 comma 519, della legge n. 296/2006 - finanziaria 2007)

### **Art. 1 bis**

**(Norma transitoria – procedure di stabilizzazione del personale avente i requisiti ex art. 1, comma 519, legge n. 296/2006 - finanziaria 2007)**

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 519, legge n. 296/2006 - finanziaria 2007 ed in conformità alle indicazioni contenute nella Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica n. 7 del 30.04.2007, il personale in possesso dei requisiti indicati dall’art. 1, comma 519, legge n. 296/2006 (personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge), nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale potrà essere stabilizzato con contratto a tempo indeterminato.

L’avvio della procedura di stabilizzazione, previo accertamento delle vacanze in organico e nell’ambito e nei limiti della programmazione di cui al comma 105 dell’art. 1 della legge n. 311/2004, nel rispetto delle procedure e dei vincoli ivi previsti, sarà dato con la pubblicazione di apposito avviso, nel quale saranno indicati requisiti e criteri per poter presentare la necessaria domanda di stabilizzazione, nonché le sedi presso le quali sarà effettuata l’assunzione, in riferimento alle risultanze della programmazione triennale dei fabbisogni.

## DECRETA

dopo l'art. 1 (Ambito di applicazione e modalità di accesso) è aggiunto il seguente art. 1 bis (Norma transitoria – procedura di stabilizzazione per il personale avente i requisiti previsti dall'art. 1 comma 519, della legge n. 296/2006 - finanziaria 2007)

### **Art. 1 bis**

**(Norma transitoria – procedure di stabilizzazione del personale avente i requisiti ex art. 1, comma 519, legge n. 296/2006 - finanziaria 2007)**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 519, legge n. 296/2006 - finanziaria 2007 ed in conformità alle indicazioni contenute nella Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica n. 7 del 30.04.2007, il personale in possesso dei requisiti indicati dall'art. 1, comma 519, legge n. 296/2006 (personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge), nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale potrà essere stabilizzato con contratto a tempo indeterminato.

L'avvio della procedura di stabilizzazione, previo accertamento delle vacanze in organico e nell'ambito e nei limiti della programmazione di cui al comma 105 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, nel rispetto delle procedure e dei vincoli ivi previsti, sarà dato con la pubblicazione di apposito avviso, nel quale saranno indicati requisiti e criteri per poter presentare la necessaria domanda di stabilizzazione, nonché le sedi presso le quali sarà effettuata l'assunzione, in riferimento alle risultanze della programmazione triennale dei fabbisogni.

IL RETTORE  
Prof. Marcello Fontanesi

Decreto N. 18892

Registrato il 30 maggio 2007